

2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dando preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti nel corso dell'attività, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità di collaborazione » —:

se nell'arco del triennio di validità del Protocollo lo stesso abbia subito delle modifiche, come visto nei punti 2 e 3 dell'articolo 5 e, in caso di risposta positiva, quali delle parti firmatarie abbiano proposto modifiche ed in che termini;

se, data l'importanza della mappatura relativa alle residenze socio-assistenziali, non ritenga opportuno trasmettere copia di tutto il lavoro di mappatura svolto dall'Arma, in particolare quello riguardante le Rsa, e le relative conclusioni tratte dall'analisi dei dati prodotti dall'Arma dei Carabinieri, alle competenti commissioni parlamentari. (4-02848)

#### **Pubblicazione di un testo riformulato.**

Si pubblica il testo riformulato della interpellanza urgente Casasco n. 2-00378, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 294 del 17 maggio 2024.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

con l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 è stato introdotto un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S). Dal 2014 al 2019 tale strumento, di natura aggiuntiva rispetto alle spese classificate R&S già in essere, è stato utilizzato ampiamente dalle piccole e medie imprese, sulla base delle istruzioni disponibili;

nel 2018 il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha precisato che le attività agevolabili dovevano ricondursi ai parametri dettati dal cosiddetto « Manuale di Frascati », un protocollo d'intesa a livello europeo, da utilizzare come documenti di prassi, al quale si rifanno gli Stati membri per stabilire i parametri per valutare quali progetti possano essere ricondotti ad attività di ricerca e sviluppo;

a partire da quella data l'Agenzia delle entrate, applicando retroattivamente le indicazioni del manuale, ha iniziato ad inviare atti di recupero alle aziende, andando a disconoscere totalmente le spese da esse sostenute e applicando sanzioni per indebita compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti;

con il decreto-legge n. 146 del 2021, nell'ipotesi di indebita fruizione del credito d'imposta, si è stabilito che i soggetti che intendevano riversare il credito indebitamente utilizzato tra il 2014 e il 2019 e compensato fino al 22 ottobre 2021 potessero regolarizzarsi riversandolo, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi;

in considerazione della crisi Covid in atto, i termini per il riversamento sono stati più volte spostati in avanti. Con il « decreto-Anticipi » (decreto-legge n. 145 del 2023), la nuova scadenza per la presentazione dell'istanza è stata fissata al 30 luglio 2024, mentre il relativo versamento va effettuato entro il 16 dicembre 2024 (unica soluzione o prima rata di tre). Da ultimo nel decreto-legge n. 39 del 2024, in fase di conversione, è stato previsto lo spostamento al 31 ottobre 2024 del termine per la presentazione dell'istanza;

la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021;

pur apprezzando l'impulso tecnico offerto dal Ministero del made in Italy, deve essere chiarita la controversa applicazione dei crediti di imposta R&S 2014-2019. Il cambiamelo delle regole nel 2018 ha im-

posto alle aziende di dimostrare il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche non facilmente risolvibili;

le piccole e medie imprese non sono istituti di ricerca. Pertanto a giudizio dell'interpellante è un controsenso stabilire che (come recita il decreto ministeriale del 26 maggio 2020) « ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso ... delle conoscenze e delle capacità generali in campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa ». Una previsione siffatta contrasta anche concettualmente con la natura aggiuntiva della misura, che appariva invitare le imprese a proseguire con maggiore decisione per strade già intraprese;

la questione ha un particolare rilievo nel settore Moda: con la circolare 5/E/2016 del MISE, le attività di ricerca e sviluppo nel settore tessile e della moda erano incluse nel credito di imposta, che è stato investito in nuovi campionari e collezioni. Poi, con la risoluzione ADE 41/E del 26 luglio 2022, le regole sono cambiate, imponendo alle aziende di dimostrare miglioramenti scientifici o tecnologici. L'Agenzia delle entrate oggi chiede alle aziende di riversare in modo spontaneo quello che il Ministero aveva prima ritenuto ammissibile;

l'Albo dei Certificatori, atteso dal settembre 2023, cui le aziende possono rivolgersi per far certificare i loro progetti ottenendone la validazione tecnica in termini di R&S, risulta pubblicato solo il 15 maggio 2024 con l'annuncio che entro fine maggio saranno emessi gli schemi di certificazione e le linee guida, con caricamento delle certificazioni possibile a partire dal 5 giugno 2024;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, le imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività per il riconoscimento dei crediti d'imposta potranno

rivolgersi ai certificatori per farsi validare progetti e sotto progetti relativi a:

ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, *design* e innovazione estetica (articolo 1, commi 200-202, legge n. 160 del 2019), applicabili dal 2020 in avanti;

ricerca e sviluppo (articolo 3, decreto-legge n. 145 del 2013), relativi al quinquennio 2015-2019, che viceversa in caso di incertezze possono essere oggetto di riversamento spontaneo;

in questa fase economica e geopolitica complessa è opportuno che le aziende, in specie quelle appartenenti ai settori di punta del *Made in Italy* manifatturiero, non siano poste di fronte al dilemma di avviare la procedura di riversamento spontaneo o affrontare accertamenti dall'imponderabile esito fiscale e anche penale e, più in generale, esposte al rischio di incorrere sia in default aziendali sia nel moltiplicarsi di contenziosi con l'Agenzia delle entrate —:

se non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a:

a) riconoscere alle aziende margini più ampi ed effettivi per usufruire degli strumenti resi disponibili per valutare l'aderenza al disposto di legge dell'investimento effettuato anche alla luce della riforma degli incentivi e delle sanzioni tributarie, nonché degli esiti dei procedimenti giudiziari in corso;

b) prevedere una conseguente sospensione della emissione dei processi verbali di constatazione (PVC) ivi compresi quelli in fase istruttoria, da parte dell'Agenzia delle entrate relativi alle spese per R&S del periodo 2014-2019, riducendo la pressione sulle aziende;

c) implementare il numero di certificatori iscritti all'albo e prevedere tempi congrui per valutare i progetti da esaminare;

d) valutare l'accesso a un'ipotesi di « saldo e stralcio » sull'importo del credito d'imposta, per consentire alle aziende in

contestazione di rateizzare o di riversare solo una parte del credito usufruito senza rischiare crisi finanziarie;

e) prevedere che per il settore tessile, moda, calzaturiero occhialeria oreficeria, mobile-arredo e ceramica non sia applicata la risoluzione ADE 41/E del 26 luglio 2022, ma solo la circolare MISE 5/E del 2016, di cui in premessa.

(2-00378) « Casasco, Nevi, Squeri, Battilocchio, De Palma ».

#### **Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione a risposta in Commissione Fossi n. 5-00435 del 27 febbraio 2023;

interrogazione a risposta in Commissione Fossi n. 5-01554 del 30 ottobre 2023.

#### **Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Ciocchetti n. 3-00175 del 14 febbraio 2023 in interrogazione a risposta scritta n. 4-02843;

interrogazione a risposta orale Appendino n. 3-00257 del 17 marzo 2023 in interrogazione a risposta scritta n. 4-02840;

interrogazione a risposta in Commissione D'Orso n. 5-01682 del 29 novembre 2023 in interrogazione a risposta scritta n. 4-02842;

interrogazione a risposta orale Amendola e Sarracino n. 3-00954 del 30 gennaio 2024 in interrogazione a risposta scritta n. 4-02841;

interrogazione a risposta in Commissione Fossi e altri n. 5-02150 del 14 marzo 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01215;

interrogazione a risposta scritta D'Alfonso n. 4-02545 del 21 marzo 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01216.